



*Città di Arezzo*

*Regolamento Comunale  
Per l'applicazione delle sanzioni  
disciplinari e per la  
formazione del collegio arbitrale di  
disciplina.*

**Testo Coordinato**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 26.08.1996  
e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.1997

## **ART.1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 59, commi 4 e 8, del D.Lgs. 03.02.1993, N° 29 e dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 06 luglio 1995, individua l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché le modalità per l'elezione dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei dipendenti nel Collegio Arbitrale di disciplina ed il relativo funzionamento.

## **ART. 2 SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI**

1. Le sanzioni e le procedure disciplinari sono quelle stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni - Autonomie Locali, cui si fa espresso riferimento.
2. Le sanzioni del rimprovero verbale e della censura sono applicate dal dirigente del Settore cui il dipendente appartiene. (Le altre mozioni sono applicate dall'ufficio per i procedimenti disciplinari).
3. Il solo rimprovero verbale viene applicato senza la previa contestazione.

## **ART. 3 UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è composto da:

- Segretario Generale del Comune

**Presidente;**

- Dirigente di Settore, designato dal Sindaco, diverso da quello presso cui presta servizio il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

**Membro;**

- Dirigente cui è attribuita la competenza in materia di personale, salvo che risulti incompatibile per aver partecipato come dirigente di Settore alle precedenti fasi del procedimento.

In tal caso, a sua volta viene designato dal Sindaco un altro

**Dirigente. Membro;**

- Funzionario, responsabile del servizio personale.

**Segretario.**

2. Su iniziativa del dirigente del Settore cui il dipendente appartiene, il Servizio personale del Comune cura gli adempimenti connessi al procedimento .

## **ART. 4 COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA**

1. I dieci rappresentanti dell'Amministrazione nel Collegio Arbitrale di disciplina sono nominati dal Sindaco e scelti: cinque fra i dirigenti o i funzionari e cinque fra i componenti del Consiglio cui due in rappresentanza della minoranza.
2. I dieci rappresentanti dei dipendenti, sono eletti dal personale in servizio, attraverso una procedura che assicuri la partecipazione di tutti gli aventi diritto e la segretezza del voto. Ogni dipendente vota per un solo nominativo; risultano eletti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti; sulla base di candidature presentate dalle organizzazioni sindacali e/o da singoli dipendenti a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. I rappresentanti dell'Amministrazione e dei dipendenti entro dieci giorni dalle elezioni, di comune accordo nominano i cinque presidenti estranei all'Amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. In mancanza di accordo, dopo tre sedute e comunque entro trenta giorni dalla data della prima riunione, la Segreteria Generale richiede la nomina dei Presidenti al Presidente del Tribunale di Avezzano.
4. Il Collegio Arbitrale di disciplina si articola in cinque sezioni permanenti, formata ciascuna da un dirigente o funzionario, un Consigliere Comunale e due rappresentanti dei dipendenti, oltre al Presidente.
5. Ciascuna sezione viene composta tramite sorteggio.
6. La Segreteria Generale del Comune, che può avvalersi del Servizio personale, cura gli adempimenti connessi con le procedure previste dal presente articolo e, in particolare, procede a:
  - a) ricevere le impugnazioni dei dipendenti, trasmesse per conoscenza al Comune;
  - b) assegnare a rotazione, alle sezioni come sopra costituite i procedimenti disciplinari sulla base dell'ordine di arrivo delle impugnazioni.

## **ART. 5 DURATA**

1. I rappresentanti eletti e i Presidenti rimangono in carica fino al termine ordinario della legislatura durante la quale hanno ricevuto l'incarico e sono prorogati fino alla elezione dei nuovi rappresentanti che deve avvenire entro 90 gg. dalla proclamazione del nuovo sindaco.
2. In sede di prima applicazione, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
3. Gli arbitri devono accettare per iscritto la designazione, gli obblighi connessi all'incarico e le conseguenze per l'eventuale inadempimento previsto dall'art. 813 c.p.c. (accertamento e obblighi degli arbitri).

## **ART. 6 INELEGGIBILITA'**

1. Non possono essere eletti componenti del Collegio arbitrale i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, gli interdetti dai pubblici uffici, gli stranieri, coloro che sono stati privati dell'elettorato attivo o passivo, che sono stati destituiti dall'impiego pubblico, che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi e coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione.

## **ART. 7 MODALITA' DEL PROCEDIMENTO-TERMINI**

1. Il Collegio è organo collegiale perfetto. Esso si riunisce presso la sede comunale, di norma, in orari extralavorativi ed emette la propria decisione entro 90 gg. dall'impugnazione, comunicandola al ricorrente e all'Amministrazione che vi si conforma.

2. Il Presidente convoca il Collegio, stabilisce il calendario delle sedute, nomina il relatore e dispone l'audizione delle parti (Amministrazione e ricorrente) con preavviso di almeno 15 gg.. Il lavoratore può presentarsi con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale.

3. Il Collegio può disporre mezzi istruttori di propria iniziativa o su richiesta scritta delle parti, da presentare non oltre la data fissata per l'audizione, dandone preventiva comunicazione alle parti stesse.

4. Il termine di 90 gg. previsto dall'art. 59 c. 7 del D. Lgs. 29/93 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri nonché alla assegnazione del procedimento ad altra sezione.

5. il Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 45 gg. quando ciò si rende necessario al fine di assumere mezzi di prova richiesti dalle parti, fermo restando il rispetto del termine conclusivo di 120 gg. previsti dall'art. 24 6° comma del vigente contratto nazionale del lavoro.

## **ART. 8 RICUSAZIONE**

1. I componenti del Collegio di disciplina possono essere ricusati nei seguenti casi:

- a) se ha un interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
- c) se vi è inimicizia grave tra lui od alcune dei suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare;
- d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
- e) se è parente od affine di 1° o 2° grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

2. L'istanza di riconsazione è proposta dal dipendente con dichiarazione scritta e motivata comunicata al Presidente della Commissione prima della data stabilita per la seduta ovvero con dichiarazione inserita nel verbale della seduta resa dal dipendente personalmente e prima di ogni altra sua difesa.
3. Sull'istanza di riconsazione decide in via definitiva il Presidente sentito il riconsato.
4. Sull'istanza di riconsazione del Presidente decide la Giunta.
5. I componenti del Collegio riconsabili ai sensi del presente articolo hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di riconsazione.
6. In caso di accoglimento dell'istanza di riconsazione, il membro riconsato viene sostituito, per quello specifico procedimento, dal membro di altra sezione, con provvedimento del Sindaco.

## **ART.9 LODO**

1. Gli arbitri decidono secondo le norme di legge e le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.
2. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.
3. Esso deve contenere:
  - a) l'indicazione delle parti;
  - b) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;
  - c) l'esposizione sommaria dei motivi;
  - d) il dispositivo;
  - e) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
  - f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione.
4. E' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
5. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
6. Gli arbitri si pronunciano sulla congruità della sanzione disciplinare ed indicano la sanzione applicabile al caso concreto.
7. Gli arbitri redigono il lodo in 3 originali e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 gg. dalla data della sottoscrizione.
8. Un originale è conservato nel fascicolo del procedimento. Una copia conforme del lodo è depositata entro il suddetto termine nella Cancelleria della Pretura di Avezzano a cura del Segretario della Commissione per gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c..
9. Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
10. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro 20 gg.. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 gg. dalla data dell'ultima sottoscrizione.
11. Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al Pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'art. 826 c.p.c. in quanto compatibili.

## **ART. 10**

## **IMPUGNAZIONE**

1. Per l'impugnazione del lodo si applicano gli art. 827 del c.p.c.

### **ART.11 COMPENSI**

1. Al Presidente del Collegio arbitrale spetta un compenso di £. 400.000,- ed ai componenti £. 200.000,- per ciascun ricorso esaminato, oltre all'indennità di missione e al rimborso spese viaggi, se dovuti.